

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 36 DEL 10 maggio 2016**

<b>Procedura: negoziata – art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50</b>
<b>OGGETTO: Attività di supporto organizzativo e assistenza tecnica sulle problematiche connesse agli interventi in materia di inclusione sociale delle fasce vulnerabili</b>
<b>Cig: Z3419AEAC8</b>

**Aggiudicazione definitiva**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**PREMESSO** che sulla base del Regolamento interno per le acquisizioni in economia di Sviluppo Toscana, l'Amministratore Unico è preposto all'affidamento dei lavori compresi quelli in economia;

**DATO ATTO** che trattandosi di un servizio di importo complessivo inferiore a € 40.000,00, è nelle facoltà dell'amministrazione ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, procedere all'affidamento diretto in economia dei lavori mediante cottimo fiduciario, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative;

**PRESO ATTO** che nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), è stato visitato il sito internet "www.acquistiinretepa.it", dal quale si è potuto verificare che non esistono convenzioni attive stipulate da Consip o da Centrali Regionali di Committenza, ovvero non esiste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione o sugli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010, servizi comparabili con quelli che soddisfano le caratteristiche richieste da Sviluppo Toscana;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- o l'obbligo anche per le società partecipate di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2, d.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 comma 1, del citato d.l. 95/2012;
- o che in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture il D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 1232 del 22-12-2014 con la quale viene deliberato di designare la Regione Toscana quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5 del D.L.66/14 convertito con legge 23 giugno 2014 n° 89 ed individuato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all'art. 47 della L.R. 38/07 quale sistema telematico posto a disposizione delle stazioni appaltanti del territorio regionale;

**VISTA** la DGR n. 1123 del 24/11/2015 con la quale sono stati approvati gli "indirizzi per la gestione di Sviluppo Toscana" che, in materia di contratti pubblici, prevedono l'utilizzo della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure per affidamenti diretti e concorrenziali e telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

**DATO ATTO** che Sviluppo Toscana ha aderito alla piattaforma START ma che, a causa della recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti la stessa piattaforma non è stata ancora aggiornata;

**VISTO** l'art. 75, co. 3 del D.lgs 50/2016 che prevede nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la possibilità di invitare gli operatori economici di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non possibile, con lettera;

**VISTO** l'art. 216, com.9 del D.lgs 50/2016 che prevede la possibilità di individuare gli operatori economici – nell'attesa dell'adozione delle linee guida prevista dall'art. 36, co.7, dello stesso decreto – mediante selezione dai vigenti elenchi economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;

**RITENUTO** di procedere ad acquisire il servizio in argomento ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;

**DATO ATTO**, a tal fine, che in assenza di personale interno a Sviluppo Toscana fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, disponibile a svolgere tale compito, si è reso necessario avviare le procedure per affidare l'incarico ad

un operatore esterno (la cui scelta è avverrà con procedura negoziata art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso);

**CONSIDERATO** che l'Offerta economica onnicomprensiva, per l'espletamento della prestazione oggetto della procedura negoziata presentata dalla Società KINOA S.R.L. P.I.:06628150481, è di € 22.885,00 (oltre IVA);

**ATTESTATO** che l'importo dell'onorario è ritenuto congruo e meritevole di approvazione;

**PRESO ATTO** che a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), secondo le disposizioni della deliberazione dell'AVCP del 03.11.2010, alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice Z3419AEAC8;

**RITENUTO** pertanto, in ragione di quanto sopra, di affidare i SERVIZI in oggetto alla Società KINOA S.R.L. P.I.:06628150481, per un importo complessivo di € 22.885,00 oltre ad iva 22%;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria dei fondi di cui sopra nel bilancio 2016 di Sviluppo Toscana,

#### **DETERMINA**

Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;

- a) **Di affidare** alla Società KINOA S.R.L. P.I.:06628150481, per un importo complessivo di € 22.885,00 oltre ad iva 22%, il supporto organizzativo e assistenza tecnica sulle problematiche connesse agli interventi in materia di inclusione sociale delle fasce vulnerabili;
- b) **Di definire** l'accordo con la Società di cui al punto a) mediante la sottoscrizione scrittura privata;
- c) **Di comunicare** il presente atto all'operatore incaricato per l'espletamento dell'incarico;
- d) **Di dare** atto che:
  - a. dagli accertamenti d'ufficio non risultano sentenze penali di condanna né procedimenti penali pendenti in capo ai titolari della KINOA S.R.L.;
  - b. non è stato possibile verificare la Regolarità Contributiva rilasciati dall'INPS in quanto trattasi di società neo costituita e di rinviare, comunque, la verifica della regolarità in merito agli adempimenti contributivi al momento del primo pagamento;
- e) **Di dare, altresì, atto** del rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione dell'Avviso di Aggiudicazione nella apposita sezione dell'"Società trasparente".

L'Amministratore Unico

Orazio Figura

